



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 521 del 21 OTT. 2021

**OGGETTO: Regolamento per l'attuazione delle collaborazioni con gli Enti del Terzo Settore dell'ASST G. Pini-CTO.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 21 OTT. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 521 del 21 OTT. 2021

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

### Richiamate:

- la L. n. 266 del 1/08/1991 "*Legge Quadro sul volontariato*";
- la L.R. n. 1 del 14/02/2008 "*T.U. delle L.R. in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso*";
- la L. n. 106 del 06/06/2016 "*Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*";
- il D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017 "*Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106*", così come successivamente modificato dal D.Lgs. 03.08.2018 n. 105 recante "*Disposizioni integrative correttive al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*";
- la Circ. Min. n. 20 del 27/12/2018, "*Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutarî*";
- la Circ. Min. n. 2 dell'11/01/2019, "*L. 4 agosto n. 124 - articolo 1, commi 125-129, adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità*";
- la Circ. Min. n. 13 del 31 maggio 2019, "*Adeguamenti statutarî degli Enti del Terzo Settore. Ulteriori chiarimenti*";
- la Circ. Min. n. 2 del 5 marzo 2021, "*Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l'applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali*";
- il D. M. del Lavoro e Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, "*Adozione delle linee sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore*";

**Richiamata altresì** la deliberazione n. 188 del 11 maggio 2017 "*Approvazione del Regolamento disciplinante lo svolgimento delle attività delle Organizzazioni di Volontariato presso l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini-CTO*";

### Rilevato che:

- l'ASST riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività degli ETS come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sia in forma di associazione sia di singolo e favorisce, all'interno delle strutture e dei servizi, la realizzazione di attività e iniziative dei volontari, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 521 del 21 OTT. 2021

- l'Azienda considera inoltre il volontariato come una forma di promozione della salute ad elevato valore sociale e dell'appartenenza civile, dei legami sociali e della dignità delle persone e di partecipazione sociale e civica dei cittadini alla vita dell'ASST;

**Considerata** la necessità di aggiornare la disciplina prevista nel regolamento previgente in conformità alle disposizioni della sopravvenuta normativa di settore sopra citata;

**Ritenuto di:**

- abrogare il regolamento previgente, adottato con deliberazione n. 188 del 11 maggio 2017 "Approvazione del Regolamento disciplinante lo svolgimento delle attività delle Organizzazioni di Volontariato presso l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini-CTO";
- approvare il testo del Regolamento per l'Attuazione delle Collaborazioni con gli Enti del Terzo Settore, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale e che sostituisce *in toto* il precedente regolamento (All.to 1);

**Dato atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di abrogare il regolamento previgente, adottato con deliberazione n. 188 del 11 maggio 2017 "Approvazione del Regolamento disciplinante lo svolgimento delle attività delle Organizzazioni di Volontariato presso l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini-CTO";
2. di approvare il testo del Regolamento per l'Attuazione delle Collaborazioni con gli Enti del Terzo Settore, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All.to 1);
3. di riservarsi, ove necessario, l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti integrativi e/o modificativi del provvedimento di che trattasi;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 521 del 21 OTT. 2021

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
8. di disporre la pubblicazione del Regolamento di cui in oggetto sul sito istituzionale dell'ASST G. Pini/C.T.O. nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Paola LAITUADA)

**UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti  
Pratica trattata da: dott.ssa Laura Servillo  
(Atti n. 2021 – 1.1.3/1.1.4)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 521 del 21 OTT. 2021

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 22 OTT. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

# REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE COLLABORAZIONI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

---

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO  
Sede Legale P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano

Presidio "Gaetano Pini" Ortopediatria e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano - 02 58296.1  
Presidio C.T.O. Ortopediatria e Recupero-Rieducazione Funzionale - Via Bignami 1 - 20126 Milano - 02 94774.1  
Presidio "Fanny Finzi Ottolenghi" Medicina Fisica e Riabilitazione - Via Isocrate 19 - 20126 Milano - 02 58296.1

[www.asst-pini-cto.it](http://www.asst-pini-cto.it)  
C.F. e P.I. 09320530968



## FONTI NORMATIVE

- L. n. 266 del 11 agosto 1991 "Legge-quadro sul volontariato";
- D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e sue modifiche e integrazioni;
- L. R. Lombardia n. 12 del 21 febbraio 2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di Volontariato";
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- L. R. Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificata dalle leggi n. 23 del 11.08.2015 "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30.12.2009 n. 33" e n. 41 del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30.12.2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche alla legge regionale 11.08.2015 n. 23 (Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30.12.2009 n. 33)".
- L. n. 190 del 6 novembre 2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità della pubblica amministrazione".
- D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 65";
- D.Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le PA e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- L.R. 8/2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale";
- Reg. UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- L. 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", così come successivamente modificato dal D.Lgs. 03.08.2018 n. 105 recante "Disposizioni integrative correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- Circ. Min. n. 20 del 27 dicembre 2018, "Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari".
- Circ. Min. n. 2 dell'11 gennaio 2019, "Legge 4 agosto n. 124 - articolo 1, commi 125-129, adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità";
- Circ. Min. n. 13 del 31 maggio 2019, Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore. Ulteriori chiarimenti;
- Circ. Min. n. 2 del 5 marzo 2021, "Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l'applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali";
- D. M. del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/3/2021, "Adozione delle linee sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore";



- Circ. Min. n. 6 del 25 giugno 2021, Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. "Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità (aggiornamento circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019)";
- D.M. n. 107 del 19 maggio 2021, "Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse".





## PREMESSA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito "ASST") riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo in conformità all'art. 2 e all'art. 18 della Costituzione.

In particolare, l'Azienda valorizza gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS) quali soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4 D.Lgs. 3/07/2017 n. 117) rivolti a *perseguire il bene comune* (art. 1, D.Lgs. *cit.*) e a svolgere *attività di interesse generale* (art. 5, D.Lgs. *cit.*) senza finalità soggettive di lucro (art. 8, D.Lgs. *cit.*), sottoposti ad un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11, D.Lgs. *cit.*) e a rigorosi controlli (artt. da 90 a 97, D.Lgs. *cit.*). L'ASST intende gli ETS quale espressione qualificata dell'iniziativa autonoma dei cittadini associati, che all'interno delle strutture e dei servizi operano per la realizzazione di attività e iniziative prestate da volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

In coerenza con quanto sopra e in ragione della propria *mission*, l'ASST promuove forme di collaborazione e di partecipazione che qualificano il volontariato non solo come partner nel servizio e nell'assistenza ai cittadini, ma anche come soggetto attivo nella proposta di iniziative e scelte qualificanti a favore dei soggetti in cura, con altre forze professionali, sociali e istituzionali, per il conseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi e di pieno rispetto della autonomia, della dignità e della libertà delle persone assistite e delle loro famiglie.

La L.R. n. 23/2015 e s.m.i., all'art. 24 sancisce in un'ottica di sussidiarietà il riconoscimento del ruolo del volontariato nella sua necessaria funzione complementare e ausiliaria, finalizzata al raggiungimento e consolidamento della buona qualità, dell'efficienza delle attività sociosanitarie, nonché dell'appropriatezza e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari. In tal senso il presente Regolamento assume un orientamento non solo ordinatorio, ma anche di promozione e sviluppo di forme nuove di collaborazione e ascolto del volontariato.

Come previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117, ai fini dell'attivazione dei rapporti collaborativi la normativa citata prevede forme di co-programmazione per l'individuazione dei bisogni da soddisfare e interventi di co-progettazione per la definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o interventi.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 56, D.Lgs. *cit.*, l'ASST intende sottoscrivere delle convenzioni con gli ETS finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale a garanzia che le attività siano:

- rispettose delle funzioni, delle finalità, delle attività e dell'organizzazione dell'ASST e coerenti con gli statuti degli ETS;
- complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell'Azienda stessa e rivolte a tutti i pazienti assistiti all'interno delle Unità operative;
- caratterizzate dall'assenza di fini di lucro e idonee a prevenire ed evitare situazioni di conflitto di interessi.



### **Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

Si considerano "Enti del Terzo Settore" ai sensi dell'art 4, comma 1, D.lgs. 117/2017 " *..le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore*".

Le caratteristiche degli ETS sono le seguenti:

- 1) natura giuridica privata;
- 2) enti che operano secondo finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociali;
- 3) assenza dello scopo di lucro nello svolgimento delle proprie attività;
- 4) svolgimento a titolo volontaristico in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati dall'art 6 D.Lgs. 117/2017 e dal Decreto n. 107/2021);
- 5) possibilità di procedere all'erogazione gratuita di beni, denaro e servizi nonché produzione o scambio di beni o servizi;
- 6) iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ogni ETS dovrà essere formalmente costituito, dotato di uno statuto e di un atto costitutivo nonché di autonomia decisionale sullo svolgimento delle proprie attività.

Gli enti esclusi dal Codice del Terzo Settore sono:

- a) amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co 2 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- b) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- c) gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui alle succitate lett. a) e b).

Il presente Regolamento pertanto ha la finalità di disciplinare i rapporti fra la ASST e gli ETS che esercitano funzioni partecipative o attività di volontariato a titolo gratuito all'interno delle Unità operative dell'ASST, sulla base della vigente normativa in materia. L'osservanza di quanto stabilito dal Regolamento è condizione necessaria per l'accreditamento dell'Ente presso l'ASST ed il conseguente mantenimento dell'idoneità a cooperare con l'ASST.

A tal fine l'ASST costituisce uno specifico Registro aziendale degli ETS che intendono accreditarsi.

Successivamente all'accreditamento presso l'ASST e l'iscrizione al registro aziendale, l'ETS diventa soggetto dei diritti e dei doveri previsti dal presente regolamento. E' fatto salvo il diritto dell'ASST di stipulare specifiche convenzioni con Enti del Terzo Settore che intendano investire o promuovere collaborazioni di altra natura.



### **Art. 2 - Condizioni generali per l'attivazione delle collaborazioni**

Possono svolgere attività di volontariato all'interno dell'ASST esclusivamente gli ETS iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) in conformità con quanto statuito dall'art 4, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e che svolgono attività senza scopo di lucro secondo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di donazione e/o atti di liberalità a favore dell'ASST.

In attuazione di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore si stabilisce che:

- l'attività degli Enti non può essere retribuita in alcun modo, né dal beneficiario diretto, né attraverso l'ASST;
- l'attività di volontariato svolta dagli ETS che operano all'interno dell'Azienda è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ASST;
- non possono far parte dei Consigli direttivi né rivestire la carica di Presidente degli ETS i dipendenti dell'ASST e i loro familiari;
- non è possibile eleggere la sede legale dell'ente presso i presidi dell'ASST.

### **Art. 3 - Istituzione del registro aziendale degli ETS (RAETS)**

L'attivazione di qualsiasi forma di rapporto o collaborazione con l'ASST per le attività disciplinate nel presente Regolamento da parte degli ETS è subordinato pertanto alla sussistenza delle seguenti condizioni:

1. Iscrizione al RUNTS;
2. Iscrizione nel Registro aziendale dell'ASST.

A tal fine l'ASST istituisce il Registro Aziendale degli ETS (RAETS) con l'obiettivo di valorizzarne il ruolo al suo interno, regolamentandone le modalità di accesso e di collaborazione.

Nel Registro sono contenuti, per ciascun ETS, la denominazione, la natura giuridica e la sede legale, il Rappresentante legale e le informazioni di recapito e di contatto, nonché gli ambiti ed i progetti di collaborazione attivati. Il Registro viene aggiornato annualmente ed è pubblicato sul sito web aziendale. L'aggiornamento del Registro è di competenza dell'UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali.

Per l'iscrizione nel Registro, gli ETS interessati presentano formale richiesta alla Direzione Socio Sanitaria dell'ASST via PEC all'indirizzo mail: [protocollo@pec.asst-pini-cto.it](mailto:protocollo@pec.asst-pini-cto.it).

L'iscrizione al Registro ha durata di 3 anni, decorsi i quali è onere dell'ETS riproporre l'istanza di nuova iscrizione/conferma. La mancata riproposizione della richiesta alla scadenza prefissata determina la decadenza dell'iscrizione dal citato Registro.

### **Art. 4 - Iscrizione al registro aziendale degli ETS (RAETS)**

Ai fini della qualificazione quale ETS è requisito essenziale l'iscrizione nel RUNTS, ai sensi degli art. 45 e ss. del D.Lgs. *cit.* e del D.M. 106/2020.



Si precisa che così come disposto dall'art 7, D.M. *cit.*, l'iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. In particolare le qualifiche di organizzazione di volontariato (ODV) nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS. Tuttavia, nelle more dell'effettiva operatività del RUNTS, si ritiene di poter considerare valido l'atto di richiesta presentato ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale.

L'iscrizione al RAETS costituisce presupposto necessario per attivare qualsiasi forma di rapporto e di collaborazione con l'ASST e può essere richiesta esclusivamente dagli enti di cui all'art 4, D.Lgs. *cit.*

Ai fini dell'iscrizione al Registro Aziendale (RAETS), gli ETS interessati presentano apposita richiesta alla Direzione Socio Sanitaria dell'ASST, all'indirizzo mail [protocollo@pec.asst-pini-cto](mailto:protocollo@pec.asst-pini-cto), compilando il modello di cui all' Allegato A1 al presente Regolamento a firma del Legale Rappresentante dell'ETS da inviare unitamente alla seguente documentazione:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo e iscrizione alla Camera di Commercio, se esistente;
- indicazione dei nominativi e copia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'ETS e di coloro che ricoprono cariche sociali;
- dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del Legale rappresentante di assenza di conflitto di interessi e di condanne penali;
- copia dell'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione al RUNTS;
- indicazione della sede operativa;
- elenco nominale degli operatori volontari autorizzati a svolgere attività per conto dell'ETS presso i presidi dell'ASST suddivisi per sede operativa di assegnazione;
- apposita convenzione sottoscritta tra ETS e volontari che ne disciplini i diritti, i doveri e le norme di comportamento unitamente a copia delle polizze assicurative relative agli operatori volontari;
- relazione sintetica sulle attività svolte negli anni precedenti, se presenti, e che caratterizzano le attività dell'ETS.

E' possibile presentare istanza da parte degli ETS in qualunque momento dell'anno.

L'ASST individua nella UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali la struttura organizzativa responsabile della gestione delle convenzioni con gli ETS e nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) l'articolazione organizzativa responsabile dell'istruttoria di verifica dell'istanza.

L'URP, una volta ricevute le istanze, procede a verificare la completezza della documentazione prodotta. In caso di carenze documentali, l'URP richiede all'ETS via PEC le integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria: il mancato riscontro da parte dell'ETS alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, l'istanza viene ritenuta non accoglibile.

A conclusione dell'istruttoria, in presenza di esito favorevole, si procede alla formalizzazione dell'inserimento del ETS nel RAETS, dandone comunicazione via PEC al Legale Rappresentante.

L'URP procede nel corso dell'anno ad attuare gli opportuni controlli sulle autocertificazioni prodotte nei termini ai sensi di legge e nelle modalità indicate dalle procedure aziendali dedicate.

L'iscrizione al Registro decade e di conseguenza l'eventuale convenzione sottoscritta cessa nei seguenti casi:



1. cancellazione degli ETS dal RUNTS;
2. gravi inadempienze e violazioni della vigente normativa disciplinante il Terzo settore;
3. gravi inadempienze e violazioni degli obblighi stabiliti nel presente Regolamento;
4. venir meno dei requisiti di moralità;
5. lesioni all'immagine dell'Azienda.

Della sussistenza di tali condizioni e della conseguente cessazione dei rapporti di collaborazione viene data comunicazione tramite PEC al Legale Rappresentante dell'ETS.

L'iscrizione al RAETS non costituisce condizione di diritto al convenzionamento.

### **Art. 5 - Convenzionamento degli ETS**

Le convenzioni di cui all' art. 56, D.Lgs. *cit.*, costituiscono la modalità istituzionale per l'attuazione degli accordi di collaborazione tra ETS e ASST. In conformità alle disposizioni legislative sopra citate, l'ASST può decidere di sottoscrivere con gli ETS, nelle more dell'iscrizione da almeno sei mesi nel RUNTS, apposite convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, purché non siano soggetti associati. Gli ETS ammessi alla sottoscrizione della convenzione non traggono alcun beneficio economico o alcun profitto dalle attività svolte. L'individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative riservate. L'iscrizione al RAETS è condizione necessaria per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione.

All'atto di stipula della convenzione l'ETS dovrà individuare un responsabile quale riferimento per lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione.

Le modalità operative per l'accesso al convenzionamento sono definite come segue:

- Trasmissione via PEC ([protocollo@pec.asst-pini-cto](mailto:protocollo@pec.asst-pini-cto)) da parte degli ETS interessati del "Piano Annuale delle Attività", nel quale viene individuata la sede operativa e descritta la tipologia di attività che si intende svolgere presso le Unità operative dell'ASST e le eventuali progettualità, i cui contenuti e presupposti devono essere stati condivisi preliminarmente con la Direzione Socio Sanitaria dell'ASST e le strutture organizzative aziendali coinvolte. La presentazione del Piano e la sua accettazione da parte dell'ASST sono condizione necessaria per la sottoscrizione della convenzione.
- Verifica da parte dell'URP della completezza delle documentazione prodotta. In caso di carenze documentali, l'Ente interessato viene invitato a procedere alla regolarizzazione della stessa entro il termine di 30 giorni: in caso di inadempimento la richiesta verrà ritenuta irricevibile e, dunque, respinta.
- Procedura comparata per la scelta del soggetto (ODV o APS). Una Commissione costituita ad hoc è competente alla verifica e valutazione dell'idoneità al convenzionamento.
- Conclusione della procedura comparativa e pubblicazione del provvedimento finale a cura degli AAGG;
- Sottoscrizione della convenzione e pubblicazione della convenzione sul sito di ASST.

È data facoltà ad ogni ETS di presentare nel corso della durata della convenzione ulteriori progetti e proposte di collaborazione. In tal caso viene osservato l'*iter* sopra descritto, presentando via protocollo PEC il nuovo progetto alla Direzione Socio Sanitaria e per conoscenza all'Ufficio URP.



Eventuali modifiche al "Piano Annuale delle Attività" formalmente accettato vanno tempestivamente comunicate alla Direzione Socio Sanitaria, pena la non autorizzazione allo svolgimento del progetto all'interno dell'Azienda.

#### **Art. 6 - Costituzione della Commissione Valutatrice**

Ai fini della valutazione dei "Piani annuali delle attività" pervenuti, viene costituita apposita Commissione composta da:

- un referente URP (VERBALIZZANTE);
- un referente indicato dal Direttore della UOC coinvolta nelle progettualità;
- un referente del SITRA;
- un referente indicato dalla Direzione Socio Sanitaria.

I criteri con i quali saranno valutati i Piani Annuali delle Attività sono i seguenti:

- aderenza della *mission* e dei valori dichiarati dall'ETS con l'attività dell'ASST;
- effettiva capacità operativa sulla base dell'analisi di progetti pregressi, riconoscimenti o altro che attesti il buon operato istituzionale dell'ETS e grado di collaborazione pregresso (se Ente già convenzionato con ASST);
- adeguatezza dell'ETS in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli adempimenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione senza soluzione di continuità, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
- Valutazione dei contenuti della proposta in termini di competenza nella stesura dei progetti e attività di interesse per ASST;
- assenza di scopi di lucro e di conflitti di interesse da parte degli operatori coinvolti;

La Commissione ha il compito di:

1. verificare la fondatezza dell'istanza;
2. valutare la progettualità presentata secondo i criteri sopra riportati;
3. rilasciare il parere di idoneità al convenzionamento;
4. formalizzare i lavori su apposito verbale.

In caso di parere favorevole di idoneità, l'ETS può sottoscrivere la convenzione; in caso di parere non favorevole di idoneità, viene data comunicazione scritta e motivata dell'esclusione all'ETS.

#### **Art. 7 - Adempimenti conseguenti in capo all'ASST**

L'UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali predispose la proposta di deliberazione contenente l'esito dei pareri espressi dalla Commissione Valutatrice. A seguito della delibera si procede alla stipula della convenzione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento.

L'ASST di norma non mette a disposizione degli ETS spazi e/o locali interni ai propri presidi né è tenuta a fornire una linea telefonica dedicata né caselle di posta. Non è consentito agli ETS accedere al sistema informativo aziendale né ad applicativi in uso dell'azienda.



Qualora l'ASST ravvisasse l'opportunità, in ragione delle progettualità autorizzate e ai soli fini di facilitarne la realizzazione, di destinare locali ad uso esclusivo degli ETS convenzionati, si stabilisce che è in capo all'Ufficio Tecnico Patrimoniale il compito di individuare una proposta di spazi al di fuori di quelli destinati alle attività assistenziali istituzionali da sottoporre alla Direzione Socio Sanitaria per il parere di competenza e il cui uso è limitato alla sola attività necessaria alla gestione delle attività autorizzate. Resta sotto la responsabilità dell'ETS la fornitura di arredi nel rispetto delle norme igieniche vigenti. Tali spazi possono essere in condivisione tra più ETS.

L'ASST dispone i controlli amministrativi e contabili necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte degli ETS destinatari. Resta inteso che l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo di spazi dell'ASST non determina l'acquisizione di alcun diritto da parte dell'Ente.

A seguito della stipula della convenzione è in capo all'URP informare:

- il Servizio di Prevenzione e Protezione, per la verifica di eventuali necessità di protezione dei volontari e l'offerta di corsi di formazione per prevenzione e protezione,
- la UOC Tecnico Patrimoniale, per la messa a disposizione di eventuali spazi assegnati all'Ente se previsto;
- l'UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, per la verifica delle coperture assicurative;
- l'Ufficio Privacy per l'incarico al trattamento dei dati.

#### **Art. 8 - Obblighi dell'ETS**

L'ETS convenzionato con i propri operatori volontari è tenuto al rispetto del presente Regolamento. L'Ente, all'atto dell'approvazione di specifica convenzione con l'ASST, si impegna al rispetto del Codice di Comportamento Aziendale e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (visibili sul sito internet [www.asst-pini-cto.it](http://www.asst-pini-cto.it)), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Regolamento, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale. L'ETS si impegna affinché le attività programmate siano rese in continuità del servizio, anche attraverso la tenuta di un registro delle presenze, consentendo la tracciabilità della presenza e l'identificazione dei volontari all'interno dei reparti dell'ASST.

Ogni forma di collaborazione è subordinata alla presa d'atto da parte dell'ETS della natura pubblica dell'ASST, alla quale è unicamente ricondotto il diritto e la responsabilità di presidiare il rispetto di norme comportamentali, regolamenti, normative generali e speciali. A tal fine l'attività di volontariato può essere svolta unicamente nelle forme autorizzate; ogni variazione non può essere autodeterminata e/o attuata dall'Ente senza autorizzazione dell'ASST, la mancanza della quale potrà determinare la risoluzione del rapporto convenzionale dell'ETS, ferme restando le ulteriori responsabilità civili e penali.

Qualora l'ETS intenda utilizzare il logo aziendale, è fatto obbligo di inoltrare richiesta all'Ufficio Comunicazione ([comunicazione@asst-pini-cto.it](mailto:comunicazione@asst-pini-cto.it)) specificando il luogo, le finalità e le modalità di utilizzo. E' in capo al suddetto ufficio comunicare la decisione della Direzione Generale in merito, oltre alla grafica del logo e alle istruzioni per il corretto utilizzo da parte dell'Ente. La violazione da parte dell'Ente di quanto disciplinato potrà determinare la risoluzione del rapporto convenzionale.

La divulgazione di qualsiasi notizia, con qualsiasi mezzo, che faccia riferimento all'ASST deve essere concordata preventivamente con la Direzione Generale per il tramite dell'Ufficio Stampa ([ufficiostampa@asst-pini-cto.it](mailto:ufficiostampa@asst-pini-cto.it)).



L'ETS non può utilizzare dati personali e/o sensibili di cui è venuto a conoscenza (anche immagini) per iniziative di proprio interesse, quali pubblicazione su social network, volantini per raccolta fondi o altro. L'ETS interessato a effettuare videoriprese, fotografie o eseguire interviste e raccolte dati con i pazienti o operatori dell'ASST dovrà farne specifica e preventiva richiesta alla Direzione Socio Sanitaria: in caso venga autorizzata tale attività, l'ente è tenuto ad acquisire la liberatoria circa l'uso delle immagini dai soggetti coinvolti. In ogni caso, l'Ente non può affiggere o rendere disponibili targhe, insegne e cartelli o strumenti pubblicitari negli spazi dell'ASST senza previa e formale autorizzazione da parte della Direzione Socio Sanitaria.

Gli ETS, ferme restando ulteriori condizioni definite nelle convenzioni, ove stipulate, sono tenuti a trasmettere alla Direzione Socio Sanitaria l'elenco dei volontari, specificandone l'identità e il numero e attestando l'avvenuta stipula della polizza assicurativa nei termini stabiliti dalla vigente normativa. In caso di sostituzione/subentro di nuovi soggetti/variazioni, l'Ente è tenuto trasmettere via PEC tempestivamente alla Direzione Socio Sanitaria l'elenco aggiornato e tutte le modifiche intervenute.

L'ETS ha l'obbligo di presidiare che:

- i volontari autorizzati siano in possesso del Green Pass e che lo stesso sia valido;
- i volontari indossino sempre il cartellino identificativo e che lo stesso sia visibile da parte di terzi;
- i volontari si attengano scrupolosamente, oltre che alle disposizioni del presente Regolamento, anche alle norme e alle disposizioni vigenti nella ASST, in particolare quelle anti-Covid sia per quanto riguarda le modalità di accesso alle strutture sanitarie sia l'uso dei DPI;
- i volontari rispettino le norme previste in riferimento al rispetto delle indicazioni aziendali in materia di privacy e di prevenzione della Corruzione, così come definito nel Piano Aziendale;
- i volontari attuino le seguenti disposizioni:
  - a) astenersi dal consultare documenti sanitari riguardanti i pazienti;
  - b) astenersi dallo svolgere attività di carattere assistenziale di esclusiva competenza del personale medico e di assistenza;
  - c) attenersi alle indicazioni dei responsabili clinici e infermieristici/tecnici nel pieno rispetto delle loro competenze;
  - g) utilizzare un abbigliamento, consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività prestata e che permetta all'utenza di poterlo identificare quale volontario.

L'ETS è tenuto a presentare, per ciascun operatore ammesso a prestare la propria collaborazione all'interno delle strutture dell'ASST, attestazione di frequenza a corsi di formazione con particolare riferimento all'area di interesse (Modello 1). Le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori volontari vengono attuate dall'ETS, che vi provvede in modo autonomo e diretto.

#### **Art. 9 - Obblighi in capo ai volontari dell'ente**

I volontari possono operare all'interno dei presidi dell'ASST soltanto in presenza di una convenzione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ETS e solamente ai fini dell'attuazione dell'attività autorizzata. Non è consentito ai Volontari dell'ETS svolgere attività sanitarie e/o assistenziali che restano di esclusiva competenza dell'ASST.





Nell'organizzazione delle attività specifiche, i volontari, tramite il soggetto responsabile di riferimento dell'Ente, si rapportano con il Direttore e il Coordinatore infermieristico/della riabilitazione della U.O. in cui operano e con i quali concordano tempi e modalità di azione nel rispetto delle procedure e consuetudini operative in atto e in relazione ai rischi specifici presenti nei luoghi ove opererà e delle ulteriori misure di protezione che dovrà adottare.

In particolare, ogni volontario durante lo svolgimento dell'attività di collaborazione gratuita prestata in virtù della convenzione sottoscritta tra ASST ed ETS e del Piano Annuale delle Attività, è tenuto a:

- rispettare rigorosamente le norme igienico-sanitarie;
- rispettare la dignità ed i diritti dei pazienti;
- osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontariato, mantenendo un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento della collaborazione stessa;
- rispettare le disposizioni impartite dai Direttori/Responsabili di Servizio/U.O e/o dai Coordinatori delle strutture coinvolte per quanto di rispettiva competenza e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle strutture stesse e con gli utenti;
- intrattenere con il personale infermieristico e assistenziale della struttura aziendale coinvolta, un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti senza interferire nelle scelte professionali degli operatori ospedalieri;
- firmare il registro delle presenze all'inizio ed alla fine del turno in ASST, conservato presso la Portineria;
- indossare sempre il cartellino di riconoscimento fornito dall'ETS di appartenenza, presidiando che lo stesso sia visibile e renda identificabile la persona e il ruolo ricoperto;
- rispettare i beni di proprietà dell'ASST e a non utilizzare a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per espletare l'attività di collaborazione gratuita né utilizzare le linee telefoniche della struttura per esigenze personali;
- l'operatore non può utilizzare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività per fini privati a vantaggio proprio o di altri.

Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto dei doveri di cui al capoverso precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui collabora, a cura del Direttore/Responsabile del Servizio/U.O. e del Coordinatore Infermieristico della struttura interessata, il quale provvede a darne avviso all'URP, che a sua volta ne dà comunicazione al Rappresentante Legale dell'ETS. Nell'ipotesi in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la ricusazione dell'operatore volontario da parte dell'ASST, il Direttore Socio Sanitario, per il tramite dell'URP, invia formale e motivata lettera al legale rappresentante dell'Ente, affinché a detto volontario sia precluso permanentemente l'accesso in Azienda in tale qualità.

Gli episodi di comportamenti scorretti tenuti dagli operatori dell'Ente possono essere tenuti in considerazione dall'ASST anche ai fini della possibilità di risoluzione della convenzione.

#### **Art. 10 - Privacy e riservatezza**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" del 27 aprile 2016, l'Azienda e l'Ente assumono rispettivamente la qualifica di titolare e di responsabile esterno del trattamento per i dati trattati in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto della convenzione.



I volontari sono tenuti al dovere della riservatezza e all'osservanza del Codice della Privacy su tutte le informazioni relative ai pazienti e al loro stato di salute di cui venissero a conoscenza durante il servizio.

L'ASST, con apposito atto tramite l'Ufficio Privacy, incarica l'Ente quale responsabile esterno del trattamento dei dati e l'Ente conseguentemente ne accetta la nomina.

### **Art. 11 - Copertura assicurativa**

Al fine di richiedere l'attivazione della collaborazione con l'ASST, è fatto obbligo per l'ETS di assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Copia delle relative polizze va prodotta all'atto della presentazione dell'istanza di accreditamento di cui all'Allegato 1.

Compatibilmente con l'attività, oggetto della collaborazione, che viene svolta presso l'ASST, l'ETS si assume la responsabilità di valutare l'idoneità del volontario allo svolgimento delle attività autorizzate.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e) L.R. n. 1/2008, l'ASST provvede al rimborso all'Ente che ne faccia richiesta, degli oneri relativi all'assicurazione dei volontari inseriti nell'elenco nominativo presentato in relazione a infortuni e malattie che dovessero occorrere nello svolgimento dell'attività presso i presidi dell'ASST. A tale scopo l'ETS inoltrerà alla UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, per le opportune verifiche copia della quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione, unitamente all'elenco dei volontari assicurati. La responsabilità civile verso terzi dei volontari inseriti nell'elenco è ricompresa nella copertura prevista dalla polizza aziendale, limitatamente ai rischi connessi con le attività previste dalle progettualità autorizzate.

### **Art. 12 - Norme sulla sicurezza**

Relativamente agli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'art.3 comma 12 bis del D.Lgs. 81/08, integrato con il D.Lgs. 106/2009, i volontari saranno informati dal RSPP sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui svolgono la loro attività e sulle misure di prevenzione ed emergenza previste dal Documento di Valutazione dei Rischi. I volontari hanno la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, organizzati dall'ASST o dagli enti di appartenenza.

L'ASST, pur ritenendo che la possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario sia di tipo generico, s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri dipendenti nei casi di eventuale e imprevedibile esposizione ad agenti biologici per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post – esposizione. Eventuali casi particolari saranno valutati in sede di stipula della convenzione con l'Ente interessato.

L'ASST dà la possibilità ai volontari di accedere alla vaccinazione antinfluenzale o a qualsiasi altra vaccinazione dovesse essere resa necessaria allo svolgimento delle attività, a garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori.

### **Art. 13 - Iniziative pubbliche, raccolta fondi e donazioni a favore dell'ASST**

Di norma è vietata la raccolta fondi all'interno dei presidi dell'ASST. In presenza di situazioni particolari è possibile fare richiesta alla Direzione Socio Sanitaria per l'acquisizione dell'autorizzazione preventiva: potranno essere effettuate solo ed esclusivamente negli spazi individuati dall'ASST, all'interno di ciascun presidio ospedaliero.



In ogni caso, qualsiasi tipo di raccolta fondi, costituendo un'autonoma decisione dell'Ente che intende organizzarla, in qualsiasi tempo e luogo, comporta una totale ed esclusiva responsabilità dell'evento in capo all'Ente stesso, manlevando l'ASST da qualsiasi responsabilità derivante da azioni od omissioni compiute dagli organizzatori di eventi benefici e dai rapporti tra questi ultimi ed eventuali donatori/finanziatori.

Per eventi o iniziative di comunicazione da organizzare all'interno delle sedi dell'ASST, gli ETS devono preventivamente chiedere via PEC l'autorizzazione, indirizzando la richiesta all'Ufficio Comunicazione, illustrando oggetto, scopo e modalità di svolgimento dell'iniziativa. L'Ufficio preposto verifica la completezza e regolarità formale e provvede poi ad acquisire il parere della Direzione Generale.

La violazione di tutto quanto previsto ai precedenti capoversi comporterà per l'ETS la decadenza dall'autorizzazione ottenuta nonché il diritto dell'ASST al risarcimento del danno per lesione della sua immagine e onorabilità.

In ogni caso, l'ETS che adotta l'iniziativa non rappresenta in nessun modo l'ASST e non può agire per suo nome e conto.

L'ETS si assume quindi ogni responsabilità rispetto ai rapporti e/o contratti stipulati con persone fisiche e giuridiche finanziatori dei progetti destinati all'ASST. In ogni caso, l'ETS nell'atto in cui manifesta la volontà di donare attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di antiriciclaggio.

#### **Art. 14 - Donazioni a favore dell'ASST**

Qualsiasi forma di donazione o finanziamento proposta da parte degli ETS all'ASST, anche in considerazione di possibili creazioni di oneri aggiuntivi o incompatibilità con sistemi preesistenti e di rispetto nelle norme in materia di contratti pubblici (infungibilità/esclusività), deve essere preventivamente comunicata all' UO Affari Generali e Legali. Per quanto attiene la definizione e stipula di contratti (a titolo esemplificativo: donazioni) e negozi giuridici con gli Enti, si rinvia alla relativa normativa di settore e ai regolamenti aziendali dell'ASST.

ALLEGATO 1: Richiesta di iscrizione al registro aziendale degli enti del terzo settore

ALLEGATO 2: Schema tipo Convenzione



**Allegato 1**

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL  
REGISTRO AZIENDALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

ALLA DIREZIONE SOCIO SANITARIA  
ASST G. PINI-CTO  
PIAZZA CARDINAL FERRARI, 1  
20156 MILANO  
PEC: *protocollo@pec.asst-pini-cto.it*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante/presidente dell'Ente del Terzo Settore denominato \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Registro Unico  
nazionale del Terzo Settore (\_\_\_\_\_)

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali ex art. 76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni false

**DICHIARA**

- di avere preso visione, accettato i principi e le norme previste nel "Regolamento per la collaborazione tra l'ASST G. Pini-CTO e gli Enti del Terzo Settore;
- di essere consapevole delle modalità con le quali l'attività di volontariato deve essere prestata ai sensi dell'art. 17, del D.lgs. n. 117/2017;
- di aver stipulato polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per i volontari dell'Ente del Terzo settore, nei termini previsti dall'art. 18 del D.lgs n. 117/2017;
- di non versare in situazioni di incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interesse, e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, che dovessero insorgere;



### CHIEDE

l'iscrizione nel Registro Aziendale delle Associazioni e, a tal fine, allega:

- documento identificativo del legale rappresentante/presidente dell'Ente del Terzo Settore e dei soggetti che ivi ricoprono incarichi e/o cariche direttive e/o di gestione;
- dichiarazione attestante i requisiti di moralità del legale rappresentante/presidente dell'Ente del Terzo Settore e dei soggetti che ivi ricoprono incarichi e/o cariche direttive e/o di gestione;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Ente del Terzo Settore;
- copia dell'iscrizione al RUNTS;
- progetto di collaborazione rispetto al quale viene richiesta l'iscrizione al Registro aziendale;
- relazione sulle attività svolte negli anni precedenti;
- dichiarazione attestante l'elenco dei volontari che intendono operare nelle strutture dell'ASST e con l'indicazione delle eventuali cariche ricoperte all'interno dell'Ente del Terzo Settore;
- accordo sottoscritto tra ETS e volontari disciplinante i diritti, i doveri e le norme di comportamento;
- attestazione di frequenza di corsi di formazione.

### DICHIARA

Scopi e fini dell'ETS (in sintesi)

---

Organi Statutari:

---

Nominativo del referente per i rapporti con l'ASST:

---

### SI IMPEGNA

A trasmettere tempestivamente all'ASST eventuali variazioni dei dati sopra riportati.

Con la sottoscrizione apposta in calce alla presente istanza il/la sottoscritto/a autorizza, a norma del vigente normativa, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale G. Pini-CTO di Milano al trattamento dei



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

dati personali per le finalità connesse all'attività di volontariato svolta in ambito ospedaliero e contestualmente a inserire e conservare tutti i predetti dati in archivio elettronico e/o cartaceo e ad utilizzare i medesimi per le finalità connesse alla presente richiesta.

Milano, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Eventuali variazioni dei dati sopra riportati dovranno essere comunicate con tempestività all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, *tel. 0332/278.395 e-mail: [noprofit@asst-pini-cto.it](mailto:noprofit@asst-pini-cto.it)*



Allegato 2

**CONVENZIONE DI CUI ALL'ART 56 D.Lgs. 117/2017**

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini- CTO con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari, 1 -20122 Milano, codice fiscale: 09320530968 (in seguito denominata ASST), in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada

e

l'Ente denominato \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, iscritta al fg n. \_\_\_\_\_, progressivo n. \_\_\_\_\_ Sezione \_\_\_\_\_ Nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore\* in persona del Presidente \_\_\_\_\_, quale legale rappresentante pro-tempore

**Richiamata la seguente normativa:**

- Legge 6 giugno 2016, n. 106 *"Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"*;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 *" Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"* e s.m.i.;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021.

**Premesso che:**

- Il decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;



- il suddetto D.Lgs. all'art 5 dispone che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale,

#### Preso Atto

- del "Regolamento per l'attuazione delle collaborazioni con gli Enti del Terzo Settore" e relativi allegati, approvato con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ( di seguito denominato "Regolamento");
- che l'ETS \_\_\_\_\_ dichiara di essere iscritto o aver presentato richiesta di inserimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. \_\_\_\_\_ per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale\*;
- che l'ETS \_\_\_\_\_ risulta inserito nel Registro Aziendale ETS;
- che è stata presentata istanza di collaborazione in data \_\_\_\_\_ con allegato il "Piano annuale delle attività", approvato in data \_\_\_\_\_;
- che, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti e acquisiti i pareri istruttori, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula della convezione richiesta;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1

#### OGGETTO

Il presente accordo norma i rapporti di collaborazione tra l'ASST e l'Ente denominato \_\_\_\_\_ finalizzati allo svolgimento da parte di quest'ultimo di attività di collaborazione gratuita, come meglio dettagliata al successivo articolo 2), presso le strutture afferenti all'ASST, garantendo l'attuazione in continuità e per il periodo concordato.





**ART. 2**

**ATTIVITA' AUTORIZZATE**

L'attività collaborativa che l'Ente si impegna ad attuare è declinata come segue:

.....  
.....  
.....

**ART. 3**

**ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE**

L'ETS \_\_\_\_\_ si porrà sempre in rapporto di collaborazione e complementarietà con le attività dell'ASST e non potrà mai porsi come sostitutivo del personale stesso. La presente convenzione presuppone l'accettazione integrale e il rispetto del "Regolamento aziendale" in tutte le sue parti. Eventuali inadempienze se non sanabili saranno causa di risoluzione del contratto.

**ART. 4**

**ELENCHI NOMINATIVI, REGISTRAZIONE E ASSICURAZIONE**

L'Ente si impegna a fornire all'ASST l'elenco nominativo dei propri volontari. Si impegna altresì ad informare tempestivamente l'ASST e l'URP in relazione ad ogni variazione dello stesso per tutta la durata della convenzione.

In conformità all'art. 18, D.Lgs. n. 117/2017 *"Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. [...] La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione"*, l'ETS si impegna a darne evidenza dell'ottemperanza.

Ai sensi del co. 4, art 56 D.Lgs. n. 117/2017, le convenzioni devono inoltre prevedere anche i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali possono figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa.

**ART. 5**

**FORMAZIONE E COLLABORAZIONE**

..... si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. Al fine di realizzare al meglio l'attività proposta all'ASST, ..... sarà disponibile a partecipare a riunioni con l'Ufficio Urp-Comunicazione e con la Direzione Socio Sanitaria dell'Azienda per discutere le attività proposte, approfondire aspetti tecnici e organizzativi, pianificare attività di comunicazione, approfondire il "piano di attività annuale" autorizzato.



**ART.6**

**DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione ha la durata di anni tre.

**ART.7**

**INCOMPATIBILITA'**

L'ETS garantisce l'ASST che i volontari autorizzati a svolgere le attività di cui all'art.2, sono esenti da situazioni di incompatibilità. Si richiama in tal senso che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente, di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 117 del 2017.

**ART.8**

**REGISTRAZIONE DELL'ATTO**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986. In caso di controversie le parti eleggono la competenza esclusiva e non concorrente del Foro di Milano.

Letto, confermato, sottoscritto.

Milano,

ASST Gaetano Pini-CTO

(-----)

il Direttore Generale

il Legale Rappresentante

(dott.ssa Paola Lattuada)

(-----)

\*ai sensi dell'Art 101 Decreto Lgs. n. 177/2017 "Codice Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, nel caso di specie Registro Regionale ex L.R. n. 1/2008 s.m.i.



Allegato 2

**CONVENZIONE DI CUI ALL'ART 56 D.Lgs. 117/2017**

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini- CTO con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari, 1 -20122 Milano, codice fiscale: 09320530968 (in seguito denominata ASST), in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada

e

l'Ente denominato \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, iscritta al fg n. \_\_\_\_\_, progressivo n. \_\_\_\_\_ Sezione \_\_\_\_\_ Nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore\* in persona del Presidente \_\_\_\_\_, quale legale rappresentante pro-tempore

**Richiamata** la seguente normativa:

- Legge 6 giugno 2016, n. 106 *"Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"*;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 *" Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"* e s.m.i.;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021.

**Premesso** che:

- Il decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;



- il suddetto D.Lgs. all'art 5 dispone che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale,

#### Preso Atto

- del "Regolamento per l'attuazione delle collaborazioni con gli Enti del Terzo Settore" e relativi allegati, approvato con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ( di seguito denominato "Regolamento");
- che l'ETS \_\_\_\_\_ dichiara di essere iscritto o aver presentato richiesta di inserimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. \_\_\_\_\_ per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale\*;
- che l'ETS \_\_\_\_\_ risulta inserito nel Registro Aziendale ETS;
- che è stata presentata istanza di collaborazione in data \_\_\_\_\_ con allegato il "Piano annuale delle attività", approvato in data \_\_\_\_\_;
- che, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti e acquisiti i pareri istruttori, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula della convezione richiesta;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1

#### OGGETTO

Il presente accordo norma i rapporti di collaborazione tra l'ASST e l'Ente denominato \_\_\_\_\_ finalizzati allo svolgimento da parte di quest'ultimo di attività di collaborazione gratuita, come meglio dettagliata al successivo articolo 2), presso le strutture afferenti all'ASST, garantendo l'attuazione in continuità e per il periodo concordato.



**ART. 2**

**ATTIVITA' AUTORIZZATE**

L'attività collaborativa che l'Ente si impegna ad attuare è declinata come segue:

.....  
.....  
.....

**ART. 3**

**ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE**

L'ETS \_\_\_\_\_ si porrà sempre in rapporto di collaborazione e complementarietà con le attività dell'ASST e non potrà mai porsi come sostitutivo del personale stesso. La presente convenzione presuppone l'accettazione integrale e il rispetto del "Regolamento aziendale" in tutte le sue parti. Eventuali inadempienze se non sanabili saranno causa di risoluzione del contratto.

**ART. 4**

**ELENCHI NOMINATIVI, REGISTRAZIONE E ASSICURAZIONE**

L'Ente si impegna a fornire all'ASST l'elenco nominativo dei propri volontari. Si impegna altresì ad informare tempestivamente l'ASST e l'URP in relazione ad ogni variazione dello stesso per tutta la durata della convenzione.

In conformità all'art. 18, D.Lgs. n. 117/2017 *"Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. [...] La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione"*, l'ETS si impegna a darne evidenza dell'ottemperanza.

Ai sensi del co. 4, art 56 D.Lgs. n. 117/2017, le convenzioni devono inoltre prevedere anche i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali possono figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa.

**ART. 5**

**FORMAZIONE E COLLABORAZIONE**

..... si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. Al fine di realizzare al meglio l'attività proposta all'ASST, ..... sarà disponibile a partecipare a riunioni con l'Ufficio Urp-Comunicazione e con la Direzione Socio Sanitaria dell'Azienda per discutere le attività proposte, approfondire aspetti tecnici e organizzativi, pianificare attività di comunicazione, approfondire il "piano di attività annuale" autorizzato.



**ART.6**

**DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione ha la durata di anni tre.

**ART.7**

**INCOMPATIBILITA'**

L'ETS garantisce l'ASST che i volontari autorizzati a svolgere le attività di cui all'art.2, sono esenti da situazioni di incompatibilità. Si richiama in tal senso che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente, di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 117 del 2017.

**ART.8**

**REGISTRAZIONE DELL'ATTO**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986. In caso di controversie le parti eleggono la competenza esclusiva e non concorrente del Foro di Milano.

Letto, confermato, sottoscritto.

Milano,

ASST Gaetano Pini-CTO

(-----)

il Direttore Generale

il Legale Rappresentante

(dott.ssa Paola Lattuada)

(-----)

\*ai sensi dell'Art 101 Decreto Lgs. n. 177/2017 "Codice Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, nel caso di specie Registro Regionale ex L.R. n. 1/2008 s.m.i.